



## **DIRETTIVA DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE N. 2 DEL 04/02/2014**

**Oggetto: Attuazione delle disposizioni relative alle attestazioni ex articolo art. 39, commi 1 e 3 del D.P.R. 31.08.1999 n. 394 per l'esercizio delle attività di lavoro autonomo iscrivibili al registro imprese da parte di cittadini extracomunitari.**

### **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

- visto il D. Lgs. 165/2001, in particolare l'articolo 4, comma 2 che attribuisce ai dirigenti la competenza in ordine all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi nonché la competenza in ordine alle determinazioni concernenti l'organizzazione degli uffici
- vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche ed integrazioni;
- visto il D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 26 rubricato "ingresso e soggiorno per lavoro autonomo";
- visto il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D. Lgs. 286/98";
- visto in particolare il comma 1 dell'art. 39 del suddetto D.P.R. 394/1999 che prevede il rilascio di una dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi all'iscrizione nel registro delle imprese o al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto dallo straniero cittadino extracomunitario che intenda svolgere in Italia una attività di lavoro autonomo per la quale è previsto il possesso di una autorizzazione, licenza o l'iscrizione in un apposito Registro o Albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro adempimento amministrativo, per i quali la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia è individuata, da norme di legge o regolamentari, quale Autorità amministrativa competente;
- visto in particolare il comma 3 del suddetto art. 39 che prevede il rilascio da parte delle Camere di Commercio dell'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio di attività lavorativa autonoma in Italia da parte di cittadini extracomunitari;

- visto il D.M. 12.07.2000 del Ministero degli Affari Esteri avente ad oggetto "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento";
- visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri dell'11 maggio 2011 avente ad oggetto "Definizione delle tipologie dei visti di ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento" che dispone che l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell'art 39 del D.P.R. 394/1999 deve essere comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile dell'assegno sociale;
- vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" che disciplina l'istituto dell'assegno sociale e sue successive modifiche ed integrazioni;
- considerato che l'importo dell'assegno sociale viene rivalutato annualmente in sede di legge finanziaria;
- considerato che l'assegno sociale per l'anno 2014, tenendo conto della perequazione ISTAT, a seguito della rivalutazione dell'1,3%, nella sua misura intera è pari a euro 448,50;
- verificato pertanto che, ai sensi del citato art. 39, comma 3, D.P.R. 394/99 in combinato disposto con il D.M. 11.5.2011, Allegato a), punto 7), la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle attività per l'anno 2014 non può essere inferiore ad € 17.491,50;
- vista la circolare del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato n. 3473/C del 29.11.1999, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - art. 39 - Disposizioni relative al lavoro autonomo da parte degli stranieri";
- vista la circolare del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato n. 3484/C del 04.04.2000, avente ad oggetto "D. Lgs. 286/98, art. 26 e D.P.R. n. 394/99, art. 39 - Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri extracomunitari", che in particolare individua la Giunta camerale quale organo competente a definire i parametri finanziari in via preventiva ed astratta, con riferimento alle attività più ricorrenti, mentre compete al responsabile del procedimento definire la misura dei parametri stessi da ricondurre all'espressione di una unica somma espressa in euro a fronte delle specifiche richieste formulate dai singoli interessati;
- vista la circolare del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato n. 3589/C del 20.07.2005, avente ad oggetto "D.P.R. 18.10.2004, n. 334. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";

## **DISPONE quanto segue:**

### **Art. 1.**

#### **Ambito di applicazione.**

La presente direttiva si applica nei casi e nei limiti previsti dall'art. 26, D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, e dall'art. 39 del D.P.R. 31/08/1999 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle specifiche indicazioni fornite alle Camere di Commercio dal Ministero dell'Industria con le circolari soprarichiamate che dispongono in merito ai procedimenti amministrativi relativi a :

a) **rilascio della dichiarazione resa ex comma 1, art. 39, DPR 394/99** di insussistenza di motivi ostativi all'iscrizione nel registro delle imprese o al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto dallo straniero che intenda svolgere in Italia una attività di lavoro autonomo per la quale è previsto il possesso di una autorizzazione, licenza o l'iscrizione in un apposito Registro o Albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro adempimento amministrativo, per i quali la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia è individuata, da norme di legge o regolamentari, quale Autorità amministrativa competente;

b) **rilascio dell'attestazione resa ex comma 3, art. 39, DPR 394/99** sui parametri economico finanziari, riguardante l'astratta disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività lavorativa a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese.

La dichiarazione resa ex comma 1, art 39, DPR 394/99 e l'attestazione resa ex comma 3 art 39, DPR 394/99 hanno **validità di tre mesi dalla data di rilascio**.

La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti:

a) **cittadino extracomunitario attualmente all'estero** che richiede le attestazioni di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 tramite procuratore;

b) **cittadino extracomunitario attualmente in Italia** nei seguenti casi:

b1) senza permesso di soggiorno ma con un visto di ingresso valido;

b2) in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per ragioni diverse da quelle che consentono l'esercizio di attività lavorativa autonoma da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nei casi ammessi.

## **Art. 2.**

### **Competenza territoriale**

La competenza della Camera di Commercio a ricevere le relative istanze è determinata sulla base della provincia dove si intende svolgere l'attività di lavoro autonomo.

La Camera di Commercio non è tenuta a rilasciare la dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi e l'attestazione dei parametri finanziari quando l'attività di lavoro autonomo che lo straniero intende esercitare non sia iscrivibile al Registro Imprese.

In questi casi, su specifica richiesta, potrà essere rilasciato una dichiarazione con la quale rileva la propria incompetenza.

## **Art. 3.**

### **Termine del procedimento**

Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa istanza, elevabile fino a giorni 90 per particolari e motivate esigenze di approfondimento istruttorio.

## **Art. 4.**

### **Dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi – comma 1, art. 39, DPR 394/99**

La Camera di Commercio **rilascia** la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi ex comma 1 art. 39, DPR 394/99, limitatamente alle attività per le quali gli uffici camerali sono tenuti, per legge o per regolamento, all'iscrizione nel registro delle imprese e/o all'accertamento di determinati requisiti e/o condizioni, in assenza o carenza dei quali non è consentito l'esercizio dell'attività medesima.

#### **Requisiti:**

I requisiti di onorabilità, qualora previsti, vengono accertati direttamente dall'ufficio procedente.

I titoli professionali che legittimano lo svolgimento delle singole attività (titoli di studio, attestazioni di esperienza lavorativa maturata per un determinato tempo e a determinati livelli, attestazioni del superamento di particolari prove e/o esami) variano in relazione al tipo di attività.

Riferimento: le informazioni relative alle singole attività di competenza dalla camera di commercio sono disponibili consultando il sito <http://www.pg.camcom.gov.it>.

Se i titoli sono stati acquisiti all'estero, è necessario allegare la documentazione da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico per il riconoscimento dei titoli di stessi. A tal fine si veda <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>.

Per le **attività libere**, per le quali non sono previste abilitazioni, licenze, autorizzazioni o dichiarazioni preventive di inizio attività, ma soggette alla iscrizione nel registro delle imprese, la Camera di Commercio rilascia comunque attestazione relativa a tale circostanza.

La Camera di Commercio **non rilascia** la dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi ex comma 1 art. 39, DPR 394/99 nei seguenti casi:

- a) quando si tratta di attività per le quali la licenza, l'autorizzazione o la verifica dei requisiti è di competenza di un ente diverso dalla Camera di Commercio;
- b) quando si tratta di attività di lavoro autonomo che non trova corrispondente iscrizione nel registro delle imprese;
- c) nel caso di stranieri che rivestono la carica di Presidente, membro del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore delegato, Revisore dei Conti in Società per Azioni, Società a responsabilità limitata o Società in accomandita per azioni, già in attività da almeno 3 anni;
- d) quando lo straniero intende operare come socio prestatore d'opera presso società, anche cooperative, costituite da meno di tre anni.

## **Art. 5**

### **Attestazione dei parametri finanziari – comma 3, art. 39, DPR 394/991.**

La Camera di Commercio **rilascia** l'attestazione dei parametri finanziari ex comma 3 art. 39, DPR 394/99, solo per le attività che sono iscrivibili nel Registro Imprese.

L'attestazione di parametri finanziari consiste nell'astratta individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale con un'unica somma espressa in euro e non è tenuta a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse economiche in capo all'interessato.

Ai sensi dell'art. 39, comma 3, D.P.R. 394/99, in combinato disposto con il D.M. 11.5.2011, All. a), punto 7), per l'anno 2014 la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle attività non possono essere inferiori a € 17.491,50.

La Camera di Commercio **non rilascia** l'attestazione dei parametri finanziari ex comma 3 art. 39, DPR 394/99 nei seguenti casi:

a) Quando lo straniero è in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi che consentono l'esercizio di attività lavorativa autonoma, e precisamente per uno dei seguenti motivi:

- lavoro autonomo
- lavoro subordinato non stagionale
- in attesa di occupazione
- per inserimento nel mercato del lavoro
- per motivi familiari (ricongiungimento familiare o ingresso a seguito del lavoratore)
- per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (così come specificate dall'art. 32 commi 1bis e 1 ter del testo unico) con parere favorevole del Comitato dei minori
- per asilo politico (nota del Ministero delle Attività Produttive prot 515321 del 09.12.2002)
- per motivi umanitari
- protezione sussidiaria (art.14 D.Lgs.2007/251)
- per motivi di protezione internazionale
- per motivi di protezione sociale
- per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L.40/98)
- assistenza minore

In tutti questi casi lo straniero può iscriversi direttamente al registro delle imprese allegando il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi sopraindicati.

Si precisa che tale elencazione non è tassativa, si rimanda alla Questura territorialmente competente al fine della individuazione della tipologia di permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di attività lavorativa autonoma.

- b) Nel caso di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme similari.
- c) Nel caso di attività soggette ad iscrizione negli ordini professionali. In questo caso sia l'attestazione dei parametri finanziari che la dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi è resa dai competenti ordini stessi.
- d) Nel caso di cittadini extracomunitari che rivestono la carica di Presidente, membro del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore delegato, Revisore dei Conti in Società per Azioni, Società a responsabilità limitata o Società in accomandita per azioni, già in attività da almeno 3 anni.
- e) Nel caso di cittadini extracomunitari che intendono operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da meno di 3 anni.

## **Art. 6.**

### **Fasi per il rilascio della dichiarazione di insussistenza dei motivi ostativi e dell'attestazione dei parametri finanziari**

La domanda per ottenere il rilascio delle attestazioni ex comma 1 e 3 dell'art 39, DPR 394/99 deve essere presentata utilizzando i modelli allegati alla presente direttiva di cui costituiscono parte sostanziale ed integrante **(allegati sub A e B)**.

I diritti di segreteria sono pari ad € 3,00.

Alla domanda vanno allegate 2 marche da € 16,00 (una per la domanda e una per la dichiarazione/attestazione).

La domanda deve essere presentata personalmente dallo straniero interessato ovvero dal suo procuratore qualora l'interessato non sia presente in Italia.

La domanda va presentata agli sportelli dell'Ufficio Registro Imprese negli orari di apertura al pubblico.

Le domande vengono protocollate al protocollo generale in base all'ordine di arrivo, dalla data di protocollo decorrono i termini per la conclusione del procedimento.

All'esito dell'istruttoria, il provvedimento finale viene rilasciato in bollo all'interessato o a suo delegato, in base al facsimile allegato alla presente direttiva di cui costituisce parte sostanziale ed integrante **(Allegato sub C)**.

## **Art. 7.**

### **Allegati alla domanda**

Alla domanda volta ad ottenere il rilascio delle attestazioni ex art. 39 commi 1 e 3 d.p.r. 394/99, deve essere allegata le seguente documentazione, a seconda della casistica:

a) **Domanda presentata da cittadino extracomunitario non presente in Italia:**

in questo caso la domanda è presentata da un procuratore, in nome e per conto del cittadino extracomunitario che intende venire in Italia.

Il Procuratore deve firmare la domanda allegando:

- a1) Il proprio documento di identità in corso di validità
- a2) Nel caso in cui il procuratore sia a sua volta cittadino extracomunitario: il proprio passaporto e il permesso di soggiorno in corso di validità
- a3) La procura

La procura deve rivestire, alternativamente, una delle seguenti forme:

- 1. redatta in Italia da notaio italiano.
- 2. redatta all'estero da autorità straniera: deve essere *legalizzata* dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

3. redatta all'estero dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane: non deve essere legalizzata (in base all'art. 33, D.P.R. 445/2000 le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero possono ricevere atti: tra italiani; tra italiani e stranieri, ovvero anche solo tra stranieri, se destinati all'uso in Italia e le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione).
4. redatta all'estero in uno dei paesi aderenti alla Convenzione Aja deve contenere l'*Apostille* . Tale formalità (che certifica la veridicità della firma del pubblico funzionario, la qualità in cui il firmatario ha agito, l'autenticità del sigillo o timbro di cui l'atto è munito) sostituisce la legalizzazione ed è resa dalle autorità competenti individuate dal ogni Paese aderente.

Nelle casistiche 2, 3 e 4, se la procura è redatta in lingua straniera, deve essere allegata anche la *traduzione* in lingua italiana che deve alternativamente:

- essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare;
- essere munita di asseverazione resa con giuramento da parte di un traduttore davanti al Tribunale Italiano.

Eventuali diversi accordi bilaterali o multilaterali che prevedono l'esenzione della legalizzazione o dell'*Apostille* verranno valutati singolarmente.

L'interessato deve esibire l'originale dei documenti e allegare alla domanda la relativa fotocopia.

Il funzionario che riceve la pratica deve apporre sugli allegati la dicitura " visto l'originale", con la data, la firma e il timbro dell'Ufficio

**b) Domanda presentata da cittadino extracomunitario presente in Italia senza permesso di soggiorno ma con visto/titolo/documento di ingresso valido:**

Il cittadino straniero può venire direttamente allo sportello per presentare la propria domanda per il rilascio delle attestazioni ex art. 39, commi 1 e 3 DPR 394/99 anche senza necessità di munirsi preventivamente del permesso di soggiorno.

In questo caso deve esibire l'originale di uno dei documenti/"Titoli di viaggio" validi e sufficienti a comprovare il legale soggiorno nel territorio italiano allegando alla domanda la fotocopia del medesimo.



I documenti di viaggio si considerano validi se "oltre a soddisfare le condizioni stabilite dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, attestino debitamente l'identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza".

Oltre al *passaporto* - documento internazionalmente riconosciuto- altri documenti di viaggio, considerati equivalenti al passaporto, sono:

- *titolo di viaggio per apolidi*, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954;
- *titolo di viaggio per rifugiati*, rilasciato ai sensi della convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;
- *titolo di viaggio per stranieri*, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini;
- *lasciapassare delle Nazioni Unite (ONU)*;
- *documento rilasciato da un Quartier generale della NATO*, al personale militare, civile e persone a loro carico (coniuge e figli);
- *carta d'identità degli Stati della U.E.*, valida anche per l'espatrio per motivi di lavoro;
- *lasciapassare o tessera di frontiera*, rilasciato a chi non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen (o solo per l'Italia) o concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera.

Sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente deve essere visibile il *visto*, che consta di un'apposita "vignetta" o "sticker" applicato direttamente sul titolo di viaggio. Il visto consiste nell'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti l'Accordo di Schengen per transito o per soggiorno.

Il funzionario che riceve la pratica deve apporre sulla fotocopia del titolo di viaggio da allegare alla pratica la dicitura " visto l'originale", con la data, la firma e il timbro dell'Ufficio.

c) **Domanda presentata da cittadino extracomunitario presente in Italia in possesso di permesso di soggiorno di cui chiede la conversione:**

Alla domanda deve essere allegato:

- c1) Il passaporto
- c2) Il permesso di soggiorno valido, **non scaduto**, di cui chiede la conversione.

Si precisa che la Camera di Commercio non entra nel merito della motivazione del rilascio del permesso di soggiorno.

Si precisa inoltre che il permesso di soggiorno non vale come documento di riconoscimento. Esso infatti è un'autorizzazione alla permanenza sul territorio

nazionale che consente di soggiornare in Italia solo se accompagnato dal passaporto o altro documento di riconoscimento (nota del Ministero dell'Interno del 13.12.2007)

Se il permesso di soggiorno **è scaduto** dovrà essere fornita la prova della richiesta di rinnovo del permesso (presentata in Questura direttamente o tramite gli uffici postali) allegando:

- copia del passaporto in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno scaduto;
- copia della ricevuta rilasciata dalla Questura o dagli Uffici postali (copia della raccomandata riportante i codici di accesso: Codice Assicurata e Codice Ologramma).

L'ufficio in questo caso procede a verificare che il rinnovo sia stato chiesto prima della scadenza o entro 60 giorni da questa.

L'interessato deve esibire l'originale dei documenti e allegare alla domanda la relativa fotocopia.

Il funzionario che riceve la pratica deve apporre sugli allegati la dicitura " visto l'originale", con la data, la firma e il timbro dell'Ufficio.

F.to Il Conservatore  
Dott. Mario Pera